

<p>Titolo: Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari</p>
<p>Luogo e data della firma: Londra, 7 giugno 1968</p>
<p>Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: legge 28 gennaio 1971, n. 222 (G.U. 07.05.1971, n. 114)</p>
<p>Data di deposito dello strumento di ratifica per l'Italia: 18 ottobre 1971</p>
<p>Entrata in vigore per l'Italia: 19 gennaio 1972 (Comunicato in G.U. 06.12.1971, n. 308 - pag. 7774)</p>
<p>Esenzione dalla legalizzazione (art. 3) per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) atti redatti ufficialmente dai rappresentanti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, e che devono essere esibiti: <ol style="list-style-type: none"> a) sul territorio di un'altra Parte Contraente, oppure b) ai rappresentanti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non aderente alla presente Convenzione; 2) dichiarazioni ufficiali, quali le citazioni relative alla registrazione, l'attestazione che il documento esisteva ad una certa data, l'autenticazione delle firme apposte dai rappresentanti diplomatici o consolari a documenti diversi da quelli considerati nel paragrafo precedente.
<p>Stati aderenti (al 03.04.2012, successivamente non sono intervenute modifiche): Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.</p>
<p>Indirizzi internet di riferimento:</p> <p>http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=063&CM=8&CL=ITA (pagina relativa alla Convenzione sul sito del Consiglio d'Europa; questa è la n. 63 nella Lista completa dei trattati del Consiglio d'Europa);</p> <p>www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222!vig= (legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale Normattiva).</p>
<p>Note - Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, questa Convenzione è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra Estonia, Francia, Irlanda, Italia. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione di Roma del 7 giugno 1969, questa Convenzione è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Roma nei rapporti tra Germania e Italia.</p>